

## Tavola sinottica:

# Misure per migliorare la compatibilità tra diritto internazionale e diritto nazionale

## Legge federale sui diritti politici (LDP)

(esame preliminare materiale delle iniziative popolari; progetto A)

Diritto vigente	Modifiche secondo l'avamprogetto
<p><b>Art. 68</b>      Lista delle firme</p> <p><sup>1</sup> La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;</li><li>b. il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale;</li><li>c. una clausola di ritiro ai sensi dell'articolo 73;</li><li>d. la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP5) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP);</li><li>e. il nome e l'indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d'iniziativa).</li></ul> <p><sup>2</sup> L'articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari.</p>	<p><i>Art. 68 cpv. 1 lett. b ed f (nuova)</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. il titolo e il testo dell'iniziativa, la data di pubblicazione nel Foglio federale e l'indirizzo Internet del Foglio federale;</li><li>f. il rimando al parere e l'osservazione standard di cui all'articolo 69 capoverso 5.</li></ul>
<p><b>Art. 69</b>      Esame preliminare</p> <p><sup>1</sup> Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.</p> <p><sup>2</sup> Se il titolo dell'iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.</p> <p><sup>3</sup> La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.</p> <p><sup>4</sup> Titel und Text der Initiative sowie die Namen der Urheber werden im Bundesblatt veröffentlicht.</p>	<p><i>Art. 69 cpv. 4-7 (nuovi)</i></p> <p><sup>4</sup> La Cancelleria federale sottopone i testi dell'iniziativa, firmati dal comitato d'iniziativa, all'Ufficio federale di giustizia e alla Direzione del diritto internazionale pubblico per l'esame della conformità con il diritto internazionale. I testi devono essere firmati da almeno due membri del comitato d'iniziativa.</p> <p><sup>5</sup> L'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico redigono un parere comune pubblicato su Internet. Riassumono il risultato dell'esame in un'osservazione standard inserita nella decisione di cui al capoverso 1. Il comitato d'iniziativa può adeguare i testi dell'iniziativa fino alla comunicazione della decisione.</p> <p><sup>6</sup> La Cancelleria federale, l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico provvedono affinché l'esame preliminare si svolga con procedura semplice e rapida.</p> <p><sup>7</sup> Il titolo e il testo dell'iniziativa, il nome dei promotori e</p>

	l'osservazione standard sono pubblicati nel Foglio federale.
<p><b>Art. 80</b> Ricorso al Tribunale federale</p> <p><sup>1</sup> Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.</p> <p><sup>2</sup> Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).</p> <p><sup>3</sup> I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).</p>	<p><i>Art. 80 cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). Non è ammesso il ricorso contro l'osservazione standard di cui all'articolo 69 capoverso 5.</p>

**Decreto federale  
sull'estensione dei limiti materiali posti alla revisione della Costituzione federale (essenza dei diritti fondamentali)  
(progetto B)**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Modifiche secondo l'avamprogetto</b>
<p><b>Art. 139</b> Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale</p> <p><sup>1</sup> 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.</p> <p><sup>2</sup> L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.</p> <p><sup>3</sup> Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.</p> <p><sup>4</sup> Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.</p> <p><sup>5</sup> L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contraporle un controprogetto.</p>	<p><i>Art. 139 cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia, disposizioni cogenti del diritto internazionale o l'essenza dei diritti fondamentali, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.</p>
<p><b>Art. 193</b> Revisione totale</p> <p><sup>1</sup> La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.</p> <p><sup>2</sup> Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il</p>	<p><i>Art. 193 cpv. 4</i></p>

<p>Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.</p> <p><sup>3</sup> Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.</p> <p><sup>4</sup> Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.</p>	<p><sup>4</sup> Le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l'essenza dei diritti fondamentali sono intangibili.</p>
<p><b>Art. 194</b> Revisione parziale</p> <p><sup>1</sup> La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.</p> <p><sup>2</sup> La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.</p> <p><sup>3</sup> L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell'unità della forma.</p>	<p><i>Art. 194 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l'essenza dei diritti fondamentali.</p>

## Legge federale sui diritti politici (LDP)

(esame preliminare materiale delle iniziative popolari; progetto C)

<b>Diritto vigente (dopo l'accettazione dei progetti A e B)</b>	<b>Modifiche secondo l'avamprogetto</b>
<p><b>Art. 69</b> Vorprüfung</p> <p><sup>1</sup> Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge</p> <p><sup>2</sup> Se il titolo dell'iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.</p> <p><sup>3</sup> La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.</p> <p><sup>4</sup> La Cancelleria federale sottopone i testi dell'iniziativa, firmati dal comitato d'iniziativa, all'Ufficio federale di giustizia e alla Direzione del diritto internazionale pubblico per l'esame della conformità con il diritto internazionale. I testi devono essere firmati almeno da due membri del comitato d'iniziativa.</p> <p><sup>5</sup> L'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico redigono un parere comune pubblicato su Internet. Riassumono il risultato dell'esame in un'annotazione standard inserita nella decisione di cui al capoverso 1. Il comitato d'iniziativa può adeguare i testi dell'iniziativa fino alla notificazione della decisione.</p> <p><sup>6</sup> La Cancelleria federale, l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico provvedono affinché l'esame preliminare si svolga mediante una procedura semplice e rapida.</p> <p><sup>7</sup> Il titolo e il testo dell'iniziativa, il nome dei promotori e l'annotazione standard sono pubblicati nel Foglio federale.</p>	<p><i>Art. 69 Abs. 4</i></p> <p><sup>4</sup> La Cancelleria federale sottopone i testi dell'iniziativa, firmati dal comitato d'iniziativa, all'Ufficio federale di giustizia e alla Direzione del diritto internazionale pubblico per l'esame della conformità con il diritto internazionale e l'essenza dei diritti fondamentali della Costituzione federale. I testi devono essere firmati da almeno due membri del comitato d'iniziativa.</p>
<p><b>Art. 75</b> Esame della validità</p> <p><sup>1</sup> L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte</p>	<p><i>Art. 75 Abs. 1</i></p> <p><sup>1</sup> L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4 e 194 cpv. 2 Cost.) o l'essenza dei diritti fondamentali</p>

<p>dall'Assemblea federale.</p> <p><sup>2</sup> L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse.</p> <p><sup>3</sup> L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.</p>	<p>(art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4 e 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.</p>
--	---